



Roma, 8 Gennaio 2019

CIRCOLARE N. 01/2019

Prot. 04/2019

Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Alcuni recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle E-Fatture.

Gentile Associato,

quale ulteriore contributo al chiarimento delle problematiche inerenti la fatturazione elettronica, abbiamo ritenuto utile riportare le risposte ad alcuni quesiti postici, nonché le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

- CONSUMATORI FINALI e MINIMI

Qualora la fattura elettronica sia emessa nei confronti di **sogetti non titolari di partita IVA** quali, ad esempio, persone fisiche, condomini, enti non commerciali, il cedente/prestatore **deve rilasciare al cliente una copia in formato analogico o informatico** (es. copia cartacea o pdf).

Ad ogni modo, il cliente può rinunciare alla copia della fattura; la fattura stessa è comunque consultabile nell’area del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il cliente è inoltre libero di comunicare al fornitore il proprio **indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario qualora ne sia munito) presso il quale ricevere tramite SdI la fattura elettronica.

Infine l’Agenzia precisa che anche i contribuenti minimi/forfetari possono decidere di ricevere le fatture elettroniche ad un **indirizzo telematico** (PEC o codice destinatario).

- CONDOMINI ED ENTI NON COMMERCIALI SENZA PARTITA IVA

Il **condominio**, in quanto **non titolare di partita IVA**, è fiscalmente considerato alla stregua di un soggetto “privato”.

Pertanto, il cedente/prestatore che emette una fattura elettronica nei confronti di un condominio deve:

- indicare il **codice fiscale del condominio** nel campo destinato all'identificativo fiscale del cessionario/committente;
- riportare quale **"codice destinatario"** il codice convenzionale **"0000000"** (sette volte zero);
- **inviare la fattura tramite Sdi**;
- consegnare al condominio in formato analogico (carta) o informatico (es. un pdf) una **copia della fattura elettronica trasmessa**, nella quale deve essere esplicitato che si tratta della **copia della fattura trasmessa**.

Tali chiarimenti valgono anche per le fatture emesse nei confronti di **enti non commerciali non titolari di partita IVA**.

- TRASMISSIONE DELLA FATTURA ENTRO IL TERMINE DELLA LIQUIDAZIONE IVA

In tema di trasmissione della fattura elettronica l'Agenzia ritiene corretto, limitatamente alle operazioni effettuate nel **primo semestre 2019** per le quali non si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 127/2015, il comportamento di un operatore con liquidazione IVA mensile che, ad esempio:

- incassa il corrispettivo in data 31 Gennaio 2019,
- trasmette la fattura entro il 15 Febbraio 2019, con data documento 31 Gennaio 2019,
- annota la fattura nel registro IVA con competenza Gennaio,
- versa l'IVA il 18 Febbraio (in quanto il 16 cade di sabato).

- INDICAZIONE DELLA P. IVA ERRATA SULLA FATTURA ELETTRONICA

Le conseguenze nel caso in cui una fattura venga emessa indicando una **P.IVA inesistente o appartenente ad un altro soggetto passivo IVA** sono differenti.

Qualora venga indicata una **P. IVA inesistente il Sistema di Interscambio scarta la fattura**, pertanto il documento non risulta emesso. In questo caso il cedente dovrà contattare il cessionario/committente per farsi rilasciare la P. IVA corretta ed emettere una nuova fattura.

Nel caso in cui, invece, la **P. IVA è formalmente corretta ma appartiene ad un altro soggetto passivo IVA**, il Sistema di Interscambio provvede ad inviare la fattura ed il documento risulta regolarmente emesso.



Per regolarizzare l'operazione, il cedente/prestatore dovrà **emettere una nota di credito** che "annulla" la fattura riportante la P. IVA di un altro soggetto e provvedere ad emettere una nuova fattura elettronica con la P. IVA corretta appartenente al cessionario/ committente.

S.E. e O.

Distinti saluti.

Il Consigliere delegato alla Tesoreria
Dott. Marco Caviglioli